

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 marzo 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27.

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (14G00037)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 3 marzo 2014.

Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. (14A01960) Pag. 27


DECRETO 4 marzo 2014.

Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. (14A01961) Pag. 30

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 18 dicembre 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art.14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 2925). (14A01959) Pag. 32



Ministero della salute

DECRETO 7 febbraio 2014.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7. (14A01984). *Pag.* 34

DECRETO 10 febbraio 2014.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 72623-86-0) revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 29 dicembre 2009, di recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio. (14A01983). *Pag.* 36

DECRETO 25 febbraio 2014.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromoxynil revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 545/2011. (14A01985). *Pag.* 38

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 dicembre 2013.

Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinodiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana. (14A02191). *Pag.* 39

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 gennaio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Centro lattiero caseario della Sibaritide», in Cassano Jonio, in liquidazione coatta amministrativa. (14A01947). *Pag.* 43

DECRETO 20 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stella d'Oro Società cooperativa in liquidazione», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore. (14A01962). *Pag.* 43

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Speranza Società cooperativa», in Mangone e nomina del commissario liquidatore. (14A01963). *Pag.* 44

DECRETO 5 febbraio 2014.

Annullamento del decreto 12 settembre 2012, relativo allo scioglimento della «Cooperativa sociale Opera Viva - Società cooperativa», in Piano di Sorrento e nomina del commissario liquidatore. (14A01948). *Pag.* 45

DECRETO 5 marzo 2014.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni dell'obiettivo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), ad eccezione delle domande relative a unità produttive localizzate nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN). (14A01981). *Pag.* 45

DECRETO 6 marzo 2014.

Decadenza dai benefici per un gruppo di imprese agevolate allo strumento Misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Innovazione. (14A01982). *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo**


Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (14A01989) *Pag.* 50

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (14A01946). *Pag.* 50

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni sui libretti di Risparmio Postale (14A02225) *Pag.* 50



<p style="text-align: center;">Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p> <p>Domanda di registrazione della denominazione «Kafae Doi Chaang» (14A01964)..... <i>Pag.</i> 50</p> <p style="text-align: center;">Ministero dello sviluppo economico</p> <p>Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di ve- rifiche periodiche e straordinarie di impianti di mes- sa a terra di impianti elettrici all'Organismo Tecno- controlli Srl, in Bologna. (14A01986)..... <i>Pag.</i> 51</p> <p>Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo SI.VE. srl, in Perano. (14A01987)..... <i>Pag.</i> 51</p>	<p>Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di veri- fiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo OCE Organismo Certificazione Europea srl, in Palestrina. (14A01988) . <i>Pag.</i> 51</p> <p style="text-align: center;">Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p>DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE</p> <p>Approvazione della graduatoria generale dei pro- getti ricevibili presentati nell'ambito dell'avviso pubblico «Giovani per il sociale». (14A02143)... <i>Pag.</i> 51</p> <p style="text-align: center;">Regione Emilia-Romagna</p> <p>Approvazione della dichiarazione di notevo- le interesse pubblico paesaggistico, denominato «Tutela paesaggistica delle colline di Monteve- glio». (14A01977)..... <i>Pag.</i> 51</p>
--	--





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27.

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Viste le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012 che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'esenzione relativa, rispettivamente, alle applicazioni contenenti cadmio e alle applicazioni contenenti piombo;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la norma armonizzata EN 50581: 2012, che definisce la documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose;

Viste le direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE, 2015/15/UE e 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Visto il decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 2013, che modifica l'allegato 5 al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Acquisto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 6 febbraio 2014;

Acquisti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera *a*) dell'articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;

b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;



- d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
- f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
- i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
- l) alle apparecchiature appositamente concepite per attività di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.

3. Sono altresì fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE', le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua;
- b) ai fini di cui alla lettera a), 'che dipendono', in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;
- c) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni', un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
- d) 'alle installazioni fisse di grandi dimensioni', una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti;
- e) 'cavi', tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE;
- f) 'fabbricante', qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

g) 'mandatario', qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;

h) 'distributore', qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un'AEE sul mercato;

i) 'importatore', qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria di un Paese terzo;

l) 'operatori economici', il fabbricante, il mandataro, l'importatore e il distributore;

m) 'messa a disposizione sul mercato', qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

n) 'immissione sul mercato', la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione;

o) 'norma armonizzata', una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

p) 'specificazione tecnica', un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;

q) 'marcatura CE', una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

r) 'valutazione della conformità', la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano state rispettate;


s) 'vigilanza del mercato', le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse;

t) 'richiamo', qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

u) 'ritiro', qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

v) 'materiale omogeneo', un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi;

z) 'dispositivo medico', un dispositivo medico come definito all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE;



aa) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro', un dispositivo medico-diagnostico in vitro come definito all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332;

bb) 'dispositivo medico impiantabile attivo', un dispositivo medico attivo come definito all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;

cc) 'strumenti di monitoraggio e controllo industriali', strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale;

dd) 'disponibilità di un sostituto', la capacità di un sostituto di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la distribuzione delle sostanze di cui all'allegato II;

ee) 'affidabilità di un sostituto', la probabilità che un'AEE che utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti, in determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo;

ff) 'pezzo di ricambio', una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio;

gg) 'macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale', le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.

Art. 4.

Prevenzione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II.

2. Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata all'allegato II. Le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali, sono adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.

3. Il comma 1 si applica:

a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;

b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;

c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.

4. Il comma 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;

b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;

c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;

d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;

e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;

f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione.

5. Il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

6. Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate agli allegati III e IV.

Art. 5.

Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico

1. Il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, può presentare alla Commissione europea domanda di:

a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;

b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III;


c) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato IV;

d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV.

2. La domanda deve essere conforme al modello di cui all'allegato V, ovvero al diverso formato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE.

3. La domanda di rinnovo di un'esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell'esenzione in vigore. L'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.

4. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione.



5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE:

a) le misure adottate dalla Commissione, consistenti nella inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno una validità massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell'allegato I e una validità massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione che i periodi di validità devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati;

b) per le esenzioni di cui all'allegato III, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, e di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve;

c) per le esenzioni di cui all'allegato IV, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve.

Art. 6.

Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II.

2. Le proposte di riesame e di modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui all'allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:

a) una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione d'uso;

b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;

c) le informazioni sull'impiego delle sostanze o del gruppo di sostanze simili nelle AEE;

d) le informazioni sugli effetti nocivi e sull'esposizione, segnatamente nell'ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di AEE;

e) le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre alternative, sulla loro disponibilità e affidabilità;

f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura più adatta;

g) una valutazione socio-economica.

Capo II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 7.

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4.

2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria di cui all'articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.

3. Qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.

4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.

5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle AEE.


6. I fabbricanti mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informano i distributori.

7. I fabbricanti garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE.

8. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.

9. I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; informano immediatamente l'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.



Art. 8.

Obblighi dei mandatari

1. Il fabbricante può nominare un mandatario mediante mandato scritto.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.

3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:

a) mantenere a disposizione dell'autorità nazionale di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'AEE;

b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con il presente decreto;

c) cooperare con la predetta autorità di vigilanza, su sua richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che rientrano nel loro mandato.

Art. 9.

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al presente decreto.

2. Gli importatori, prima di immettere un'AEE sul mercato, assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, commi 6, 7 e 8.

3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.

4. Gli importatori indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.

5. Ai fini della conformità al presente decreto, gli importatori mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informano i distributori.

6. Gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle disposizioni del presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie

per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente la predetta autorità di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformità e la mantengono a disposizione della predetta autorità di vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità.

8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.

Art. 10.


Obblighi dei distributori

1. I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, curando che l'AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, e all'articolo 9, comma 4.

2. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché l'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.

3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente la predetta autorità di vigilanza, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.



Art. 11.

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.

Art. 12.

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19 per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE:

- a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE;
- b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.

Capo III

CONFORMITÀ DELLE AEE

Art. 13.

Dichiarazione UE di conformità

1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.

2. La dichiarazione di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati all'allegato VI ed è aggiornata. Essa è redatta in italiano.

3. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.

4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'AEE al presente decreto.

Art. 14.

Documentazione del prodotto

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, è redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive modificazioni.

2. La documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

3. In seguito ad una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorità di vigilanza, questa può fissare un termine pari a trenta giorni.

4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la predetta autorità di vigilanza può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 15.

Principi generali della marcatura CE

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 16.

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.

Art. 17.

Presunzione di conformità


1. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura CE siano conformi al presente decreto.

2. Si presume che siano conformi alle prescrizioni del presente decreto i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 ovvero a valutazioni in conformità a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 18.

Obiezione formale a una norma armonizzata

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di altri soggetti interessati, qualora ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che sono stabilite all'articolo 4 della direttiva 2011/65/UE, sottopone la questione al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.



Capo IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19.

Vigilanza del mercato

1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del presente decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvalgono delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché dell'ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 20.

Controlli

1. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, effettua la sorveglianza sugli AEE a norma degli articoli da 15 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare, controlla in modo adeguato e su scala adeguata gli AEE attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni pertinenti.

2. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.

3. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.

4. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta la mancanza della marcatura CE, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.

5. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione UE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.

6. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 5 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

Art. 21.

Sanzioni


1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell'articolo 7, comma 1, e 9, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.



6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 6 si applica anche al mandatario che non ottempera agli obblighi dell'articolo 8, comma 3.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 4, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Aggiornamento

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 23.

Abrogazione

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'allegato 5 al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come sostituito dall'articolo 1 del decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 2013, è abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24.

Norme transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 3 e 4, le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

LORENZIN, *Ministro della salute*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali*


Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



ALLEGATO I

Categorie di AEE disciplinate dal presente decreto

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate



ALLEGATO II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

Piombo (0,1 %)


Mercurio (0,1 %)

Cadmio (0,01 %)

Cromo esavalente (0,1 %)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)



ALLEGATO III

Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, comma 1

Esenzione		Ambito e date di applicazione
1	Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
1 a)	Per usi generali di illuminazione < 30 W: 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2012; devono essere utilizzati 2,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2012
1 b)	Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
1 c)	Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg	
1 d)	Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg	
1 e)	Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 7 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
1 f)	Per usi speciali: 5 mg	
1 g)	Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore: 3,5 mg	Scade il 31 dicembre 2017
2 a)	Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):	
2 a) 1)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 4 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011




Esenzione		Ambito e date di applicazione
2 a) 2)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
2 a) 3)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
2 a) 4)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2012; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2012
2 a) 5)	2 a) 5) Trifosforo con tempo di vita lungo ($\geq 25\ 000$ h): 8 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
2 b)	Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada):	
2 b) 1)	Lampade lineari alofosfato con tubo di diametro > 28 mm (per esempio T10 e T12): 10 mg	Scaduta il 13 aprile 2012
2 b) 2)	Lampade non lineari alofosfato (tutti i diametri): 15 mg	Scade il 13 aprile 2016
2 b) 3)	Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
2 b) 4)	Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
3	Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo di (per lampada):	
3 a)	Lampade corte (≤ 500 mm)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011




Esenzione		Ambito e date di applicazione
3 b)	Lampade medie (> 500 mm e \leq 1 500 mm)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
3 c)	Lampade lunghe (> 1 500 mm)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 13 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
4 a)	Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada):	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
4 b)	Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato $Ra > 60$:	
4 b)-I	$P \leq 155$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 b)-II	155 W < $P \leq 405$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 b)-III	$P > 405$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 c)	Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
4 c)-I	$P \leq 155$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 25 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 c)-II	155 W < $P \leq 405$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 c)-III	$P > 405$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011




Esenzione		Ambito e date di applicazione
4 d)	Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) (HPMV)	Scade il 13 aprile 2015
4 e)	Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)	
4 f)	Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato	
5 a)	Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici	
5 b)	Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso	
6 a)	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	
6 b)	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso	
6 c)	Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso	
7 a)	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)	
7 b)	Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni	
7 c)-I	Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica	
7 c)-II	Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore	




Esenzione		Ambito e date di applicazione
7 c)-III	Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC	Scaduta il 1° gennaio 2013
7 c) IV	Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti	
8 a)	Cadmio e suoi componenti in termofusibili monouso a pastiglia	Scaduta il 1° gennaio 2012 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2012
8 b)	Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici	
9	Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione di raffreddamento)	
9 b)	Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)	
11 a)	Piombo in sistemi di connettori a pin conformi «C-press».	Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010
11 b)	Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press»	Scaduta il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2013
12	Piombo come materiale di rivestimento per l'anello «C-Ring» dei moduli a conduzione termica	Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010
13 a)	Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche	
13 b)	Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione	



Esenzione		Ambito e date di applicazione
14	Piombo in saldature costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo superiore all'80 % ma inferiore all'85 % in peso	Scaduta il 1° gennaio 2011 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2011
15	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»	
16	Piombo in lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato	Scaduta il 1° settembre 2013
17	Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia	
18 a)	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba) ₂ MgSi ₂ O ₇ :Pb]	Scaduta il 1° gennaio 2011
18 b)	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi ₂ O ₅ :Pb)	
19	Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps).	Scaduta il 1° giugno 2011
20	Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate negli schermi a cristalli liquidi (LCD).	Scaduta il 1° giugno 2011



Esenzione		Ambito e date di applicazione
21	Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico- calcico	
23	Piombo nelle finizioni di componenti «fine pitch», esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore	Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010
24	Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare	
25	Ossido di piombo negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali, in particolare il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l'anello realizzato in pasta vetrificabile	
26	Ossido di piombo nell'involucro di vetro delle lampade di Wood	Scaduta il 1° giugno 2011
27	Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL)	Scaduta il 24 settembre 2010
29	Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (1)	
30	Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione acustica pari o superiori a 100 dB (A).	
31	Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell'illuminazione per interni o industriale)	



Esenzione		Ambito e date di applicazione
32	Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton	
33	Piombo in saldature di cavi sottili in rame di diametro pari o inferiore a 100 µm nei trasformatori di potenza	
34	Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet	
36	Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg	Scaduta il 1° luglio 2010
37	Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato	
38	Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all'alluminio	
39	Cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 µg Cd per mm ² di superficie emettitrice luminosa) per uso in sistemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido	Scade il 1° luglio 2014
40	Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali	Scaduta il 31 dicembre 2013
(1) G.U. L. 326 del 29.12.1969, pag. 36.		



ALLEGATO IV

Applicazioni che beneficiano di un'esenzione dalla restrizione di cui all'articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo

Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti

1. Piombo, cadmio e mercurio nei rivelatori di radiazioni ionizzanti.
2. Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni.
3. Piombo nei dispositivi elettromagnetici per l'amplificazione delle radiazioni: MCP (micro- channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) e lastra capillare.
4. Piombo nella miscela vetrificabile (frit) dei tubi a raggi X e degli intensificatori d'immagini e piombo nel legante in miscela vetrificabile (frit) per l'assemblaggio di laser a gas e per i tubi a vuoto che convertono le radiazioni elettromagnetiche in elettroni.
5. Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti.
6. Piombo negli oggetti per le prove a raggi X.
7. Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli.
8. Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili.

Sensori, rilevatori ed elettrodi

- 1a. Piombo e cadmio in elettrodi ione-selettivi, compreso il vetro degli elettrodi pH.
- 1b. Anodi di piombo in sensori elettrochimici per la rilevazione di ossigeno.
- 1c. Piombo, cadmio e mercurio in rivelatori di infrarossi.
- 1d. Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di mercurio.

Altro

9. Cadmio nei laser elio-cadmio.
10. Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.
11. Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica.
12. Piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier). Scade il 30 giugno 2021.
13. Piombo nei contrappesi.
14. Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni.
15. Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni.



16. Mercurio in ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o relè).
17. Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili.
18. Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagnostica per immagini (imaging) a infrarossi per rilevare l'intervallo 8-14 μm .
19. Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS).
20. Cadmio nei filtri per la misura dei raggi X.
21. Cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020.
22. Acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche. Scade il 30 giugno 2021.
23. Piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfere e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti. Scade il 30 giugno 2021.
24. Piombo come saldante ermetico tra l'alluminio e l'acciaio in amplificatori di immagini radiografiche. Scade il 31 dicembre 2019.
25. Piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati ad una temperatura inferiore a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio. Scade il 30 giugno 2021.
26. Piombo in — saldature per circuiti stampati, — rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, — saldature per la connessione di fili e cavi, — saldature per la connessione di trasduttori e sensori, utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio. Scade il 30 giugno 2021.
27. Piombo — nelle saldature, — nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché di circuiti stampati, — nei fili elettrici, schermi e annessi connettori, usati
- a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia. Scade il 30 giugno 2020.
28. Piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali a raggi X con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco. Scade il 31 dicembre 2017.



29. Piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Scade il 30 giugno 2021.

30. Cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020.

31. Piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. Scade il 21 luglio 2021.

32. Piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini. Scade il 31 dicembre 2019.

33. Piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili. Scade il 30 giugno 2016 per la classe IIa e il 31 dicembre 2020 per la classe IIb.

34. Piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotofresi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi 2 O 5 :Pb). Scade il 22 luglio 2021.




ALLEGATO V

Domanda di concessione, revoca e proroga di esenzioni di cui all'articolo 5

Le domande di esenzione, proroga di esenzioni o, *mutatis mutandis*, revoca di esenzioni possono essere presentate da un fabbricante, da un suo mandatario o da qualsiasi operatore economico della catena di fornitura e devono riportare come minimo le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo del richiedente e i dati per contattarlo;
- b) informazioni concernenti il materiale o componente e gli usi specifici della sostanza nel materiale/componente per il quale si richiede l'esenzione o la sua revoca, nonché le sue caratteristiche particolari;
- c) motivazione verificabile e ampiamente documentata per la domanda di esenzione, o la sua revoca, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 5;
- d) analisi di eventuali sostanze, materiali o design alternativi basata sul ciclo di vita e che comprenda, ove possibile, informazioni riguardo a ricerche indipendenti, studi soggetti a controllo di esperti e attività di sviluppo condotte dal richiedente e analisi della disponibilità di siffatte alternative;
- e) informazioni riguardo all'eventuale preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio di materiali contenuti nei rifiuti di AEE e alle disposizioni relative al trattamento opportuno dei rifiuti ai sensi dell'allegato II della direttiva 2002/96/CE;
- f) altri dati pertinenti;
- g) le azioni proposte dal richiedente per sviluppare, chiedere di sviluppare e/o applicare eventuali alternative, tra cui un calendario di tali azioni;
- h) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare oggetto di proprietà industriale, corredato da motivazioni verificabili;
- i) all'atto della richiesta di un'esenzione, una proposta di formulazione chiara e precisa dell'esenzione stessa;
- l) una sintesi della domanda.



ALLEGATO VI

Dichiarazione UE di conformità

1. N. ... (identificazione unica dell'AEE):

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell'installatore):

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno):

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (*).

6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7. Ulteriori informazioni:

Firmato in vece e per conto di:

.....

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma)



NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194.

— La direttiva 2011/65/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 1° luglio 2011, n. L 174.

— La direttiva 2012/50/UE e 2012/51/UE sono pubblicate nella G.U.U.E. 18 dicembre 2012, n. L 348.

— La decisione n. 768/2008/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 2 ottobre 2008, n. L 263.

— La decisione 93/465/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 agosto 1993, n. L 220.

— Il Regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40.

— Le direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE, 2014/15/UE e 2014/16/UE sono pubblicate nella G.U.U.E. 9 gennaio 2014, n. L 4.

— Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2005, n. 175.

— La direttiva 2002/95/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 11.

— La direttiva 2002/96/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 gennaio 2002, n. L 13.

— La direttiva 2003/108/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345.

— Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 (Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 2000, n. 269.

— La direttiva 98/79/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 dicembre 1998, n. L 331.

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 (Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305.

— La direttiva 90/385/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 1990, n. L 189.

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 2:

— I commi 1 e 2 dell'art. 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2011, n. 71, così recitano:

«Art. 15 (*Sistemi di qualificazione degli installatori*). — 1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

(*Omissis*).».

— Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

Note all'art. 3:

— La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

— L'art. 1 del decreto legislativo 8 Settembre 2000, n. 332, (Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 2000, n. 269, così recita:


«Art. 1 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il loro corretto funzionamento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante processo metabolico, ma la cui funzione può essere assistita da questi mezzi, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di:

- 1) diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
- 2) diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di un trauma o di un handicap;
- 3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
- 4) intervento sul concepimento;

b) dispositivo medico-diagnostico in vitro: qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si intendono per contenitori di campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro;

c) accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo medico-diagnostico in vitro, è destinato in modo specifico dal suo fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione conformemente alla sua destinazione; ai fini della presente definizione, i dispositivi di tipo invasivo destinati a prelevare campioni



e i dispositivi posti in diretto contatto con il corpo umano per ottenere un campione, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, non sono considerati accessori di dispositivi medico-diagnostici in vitro;

d) dispositivo per test autodiagnostico: qualsiasi dispositivo predisposto dal fabbricante per poter essere usato a domicilio da parte di profani, quali persone non esperte di test diagnostici;

e) dispositivo destinato alla valutazione delle prestazioni: qualsiasi dispositivo destinato dal fabbricante ad essere sottoposto ad uno o più studi di valutazione delle prestazioni in laboratori d'analisi chimico-cliniche e microbiologia o in altri ambienti appropriati al di fuori del sito di fabbricazione;

f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto; gli obblighi del presente decreto che si impongono al fabbricante valgono anche per la persona fisica o giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo, etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione d'uso come dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome; i predetti obblighi non si applicano alla persona che, senza essere il fabbricante, compone o adatta per un singolo paziente dispositivi già immessi in commercio in funzione della loro destinazione d'uso;

g) mandatario: la persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea che, dopo essere stata espressamente designata dal fabbricante, agisce e può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti e dagli organi dell'Unione europea in vece del fabbricante per quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone a quest'ultimo;

h) destinazione: l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nelle istruzioni per l'uso e nel materiale pubblicitario;

i) immissione in commercio: la prima messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, di dispositivi, diversi dai dispositivi destinati alla valutazione delle prestazioni, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;

j) messa in servizio: fase in cui il dispositivo è stato reso disponibile all'utilizzatore finale in quanto pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione d'uso.».

— Il comma 2 dell'art. 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 1 (Definizioni). — (Omissis).

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di:

1) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie;

2) diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;

3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo fisiologico;

4) controllo del concepimento, che non eserciti nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato con mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;

b) dispositivo medico attivo: qualsiasi dispositivo medico collegato per il suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella prodotta direttamente dal corpo umano o dalla gravità;

c) dispositivo medico impiantabile attivo: qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento;

d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato che precisi, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche specifiche di progettazione e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente; i dispositivi fabbricati con metodi di produzione in serie che devono essere adattati per soddisfare un'esigenza specifica del medico o di un altro utilizzatore professionale non sono considerati dispositivi su misura;

e) dispositivi per indagini cliniche: qualsiasi dispositivo destinato ad essere utilizzato da un medico debitamente qualificato per lo svolgimento di indagini cliniche di cui all'allegato 7, punto 2.1, in un ambiente clinico umano adeguato; per l'esecuzione delle indagini cliniche, al medico debitamente qualificato è assimilata ogni altra persona la quale, in base alle qualifiche professionali, sia autorizzata a svolgere tali indagini;

f) destinazione: l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso e/o nei materiali pubblicitari;

g) messa in servizio: messa a disposizione del corpo medico per l'impianto;

g-bis) immissione in commercio: la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;

g-ter) fabbricante:

1) la persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome o a nome della persona giuridica rappresentata, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite dalla stessa persona fisica o giuridica o da un terzo per suo conto;

2) la persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo o etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome o a nome della persona giuridica rappresentata, fatta eccezione per chi senza essere il fabbricante ai sensi del n. 1) compone o adatta dispositivi già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente;

g-quater) mandatario: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, dopo essere stata espressamente designata dal fabbricante, agisce e può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti e dagli organismi comunitari in vece del fabbricante per quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone a quest'ultimo;

g-quinquies) dati clinici: le informazioni sulla sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un dispositivo; i dati clinici provengono dalle seguenti fonti:

1) indagini cliniche relative al dispositivo in questione; o

2) indagini cliniche o altri studi pubblicati nella letteratura scientifica relativi a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l'equivalenza al dispositivo in questione; o

3) relazioni pubblicate e/o non pubblicate su altre pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l'equivalenza al dispositivo in questione,

(Omissis).».

Note all'art. 4:

— Per la direttiva 2011/65/UE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:


— Per la direttiva 2011/65/UE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per la decisione n. 768/2008/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per il Regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.



Note all'art. 18:

- Per la direttiva 2011/65/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 98/34/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— L'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998, n. 92, così recita:

«Art. 20 (*Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura*). — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metropolitici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.»

— L'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, così recita:

«Art. 2 (*Compiti e funzioni*). — 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e la tutela del «Made in Italy», raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.»

— L'art. 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71, così recita:

«Art. 3 (*Collaborazione con organi ed enti nazionali*). — 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previa intesa con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.

2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.»

— Per il Regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Per il Regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 22:

— Per la direttiva 2011/65/UE si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 23:

— Per il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 24:

— Per il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.

14G00037



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 marzo 2014.

Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 - Sicurezza in caso di incendio;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 per la parte concernente le attività di rifugi alpini;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini

1. Il titolo IV — Rifugi Alpini della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 è sostituito con quello previsto dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo IV del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al successivo comma, salvo che nei seguenti casi:

a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al predetto decreto 9 aprile 1994:

9 - Impianti Elettrici;

11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente;

13 - Segnaletica di Sicurezza;



- 14 - Gestione della Sicurezza;
- 15 - Addestramento del Personale;
- 17 - Istruzioni di Sicurezza.

b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e, b) del comma precedente.

4. Ad ognuna delle scadenze indicate al comma 2 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza non superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro il termine di cui al precedente comma 2, lettera b).

6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2014

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO

(Sostituisce il titolo IV-Rifugi alpini - dell'allegato al DM 9 aprile 1994)

TITOLO IV

Rifugi alpini

23. GENERALITÀ

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

- raggiungibili con strada rotabile;
- non raggiungibili con strada rotabile.

Si intende per strada rotabile una strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m.

Si intendono raggiungibili con strada rotabile anche i rifugi presso i quali è possibile arrivare attraverso una via di accesso, anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada e il piano dell'area esterna del rifugio.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

24. REGOLE GENERALI

Indifferente dalla categoria di appartenenza, la sicurezza antincendio dei rifugi alpini deve essere mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
2. la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare l'esodo degli occupanti;
3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.

In particolare:

a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);

b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione, idoneamente segnalata e ubicata in posizione esterna all'edificio. Salve le disposizioni di cui al punto 25, le bombole di gas devono essere collocate all'esterno del rifugio;

c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno od in locali separati senza diretta comunicazione;

d) porte di esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio, a scorrere o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività, temporanea o permanente. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte di esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;

e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via di esodo di emergenza, e parimenti l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate ovvero rimosse durante i periodi di apertura;

f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe "0". La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;

g) protezione delle sorgenti di calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 100 cm, sia sul piano verticale, che orizzontale, devono essere presenti materiali di classe "0". I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco dei suddetti materiali. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;

h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;

i) dotazione di emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Lo stesso, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;



l) schede tecniche: a cura del responsabile dell'attività dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche del rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del responsabile dell'attività. Il responsabile dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale dell'attività, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti;

m) dimensionamento delle uscite di sicurezza: ai fini del dimensionamento delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna è consentito non sommare l'affollamento dei locali adibiti a sala da pranzo e colazione con quello proveniente dalle camere, qualora la struttura sia frequentata esclusivamente da ospiti che pernottano, come da apposita dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'attività. Il dimensionamento delle uscite dovrà comunque risultare adeguato al più gravoso dei due affollamenti.

25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI

Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

Le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30.

Tutti i rifugi alpini devono, inoltre, rispettare quanto di seguito indicato:

a) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;

b) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di GPL, di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata esclusivamente per l'alimentazione degli apparecchi di cottura;

c) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle parti prima e seconda del Titolo II del presente decreto.

26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile

Per i rifugi di questa categoria si applicano le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È però ammesso che:

non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

per i rifugi della presente categoria sino a due piani fuori terra, è consentito che il numero delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna sia di uno per ogni piano e che dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sia possibile raggiungere una uscita con un percorso non superiore a 40 m.

26.3 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie

Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II parte seconda del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È inoltre richiesto che:

siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

per gli edifici con più di due piani fuori terra, ad ogni piano sia presente una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

È però ammesso che:

a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;


b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;

c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;

d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a 60 cm, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali;

e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza e 80 cm di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme antinfortunistiche ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiedi, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);

f) la capacità di deflusso da assumere in funzione della tipologia delle vie di esodo e dell'ubicazione dei piani è quella riportata nella tabella che segue;



piani fuori terra	scale a pioli esterne	scale a rampa esterne da 0,60 m	vie di uscita e scale da 0,60 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi in tutti i locali	vie di uscita e scale da 0,90 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi e scale protette con uscita diretta su esterno
>3	20	30	30	33	37,5	60
3	20	30	30	33	37,5	60
2	20	30	30	37,5	50	60
1	20	30	30	37,5	50	60
T	20	30	30	50	50	60

g) i dispositivi di illuminazione di sicurezza e di allarme siano alimentati, qualora non disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc);

h) nell'impossibilità di realizzare, per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, un impianto idrico antincendio secondo le prescrizioni del punto 11.3, dovrà essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;

i) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

j) ogni vano scala abbia una superficie netta di aerazione permanente in sommità, non inferiore a 0,50 mq, avente le caratteristiche del punto 6.6 ultimo comma.

In alternativa a quanto previsto al presente punto 26.3 è consentito applicare le prescrizioni di cui al successivo punto 26.4 a condizione che sia realizzato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio a servizio dell'intera attività e che sia garantita la presenza, durante tutti i periodi di apertura al pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tale addetto deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso almeno di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tale addetto, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

26.4 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del punto 19 del Titolo II parte seconda. E' però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

14A01960

DECRETO 4 marzo 2014.

Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 che stabilisce che all'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacità complessiva non superiore a 13 m³ provvede il Ministro dell'interno con propri decreti;

Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;



Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi, integrative e correttive del decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 5 luglio 2005, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 2.

Disposizioni tecniche

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2014

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO

Modifiche all'allegato del decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004.

1 Modifiche del Titolo I «Disposizioni generali»

Al Titolo I sono apportate le seguenti modifiche:

1.1 Al paragrafo 1 «Termini, definizioni e tolleranze dimensionali», nel punto 1, dopo le parole «(*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983)» sono aggiunte le seguenti «e successive modificazioni»; e dopo la definizione di «serbatoio fisso» è aggiunta la seguente: «serbatoio da interro (o serbatoio interrato): serbatoio fisso specificamente previsto per l'installazione interrata, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai sensi di quanto indicato al punto 5.2.4.»

1.2 Il paragrafo 2 «Riferimenti normativi» è sostituito dal seguente: «2. Riferimenti normativi. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacità fino a 13 m³».

UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL - Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m³ -Progettazione e fabbricazione.

UNI EN 14570 -Attrezzature e accessori per GPL -Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati.

UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per GPL -Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m³.»

1.3 Al paragrafo 3 «Capacità del deposito», nel punto 1 le parole «di capacità singola compresa tra 0,15 e 13 m³» sono sostituite dalle seguenti «di qualsiasi capacità».

2 Modifiche del Titolo II «Installazione»

Al Titolo II sono apportate le seguenti modifiche:

2.1 Al paragrafo 4 «Generalità», nel punto 1. sono sopresse le parole «sia interrati che fuori terra».

2.2 Al punto 3 le parole «1 metro» sono sostituite dalle seguenti «0,60 m».

2.3 Al paragrafo 5 «Tipologie di installazione», nel punto 1 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole «fuori terra o interrati» sono aggiunte le parole «o ricoperti»;

la parola «entrambi» è sostituita dalla parola «tutti»;

alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo: «La difesa fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.5».

2.4 Al titolo del punto 5.2 sono aggiunte in fine le parole «ricoperti».

2.5 Nel punto 5.2.2:

è soppressa la parola «stagno»;

la parola «infiltrazioni» è sostituita dalle seguenti «il ristagno»;

è soppresso il seguente ultimo periodo: «il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di sfogo per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori».

2.6 Il punto 5.2.3. è sostituito dal seguente: «Il collegamento equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere effettuabile all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile.»

2.7 Dopo il punto 5.2.3. è aggiunto il seguente: 5.2.4 «I serbatoi possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.»

3 Modifiche del Titolo III «Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza»

Al Titolo III sono apportate le seguenti modifiche:

3.1 Al paragrafo 7 «Distanze di sicurezza» il punto 1, lettera a) è così sostituito: «a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151:

2,5 m, per depositi di capacità fino a 0,3 m³

5 m, per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 3 m³;

7,5 m, per depositi di capacità oltre 3 m³ e fino a 5 m³;

15 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³.»

3.2 Il punto 1 lettera b) è così sostituito: «b) fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151:

5 m, per depositi di capacità fino a 0,3 m³;

10 m, per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 3 m³;



15 m, per depositi di capacità oltre 3 m³ e fino a 5 m³;

22 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³.»

3.3 Al punto 2 le parole «comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)».

3.4 Al punto 2 primo capoverso le parole «distanze di cui alle lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti «distanze di cui alle lettere a), c) ed e)».

3.5 Al punto 2 secondo capoverso le parole «per capacità fino a 3 m³ e fino a 5 m³» sono sostituite dalle seguenti: «per depositi di capacità fino a 5 m³».

3.6 Al paragrafo 8 «Distanze di protezione» nel punto 1 il primo capoverso «per depositi di capacità fino a 5 m³: 3 m» è sostituito dai seguenti:

per depositi di capacità fino a 0,3 m³: 1,5 m;

per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 5 m³: 3 m.

3.7 Al paragrafo 9 «Recinzione» dopo il punto 1 è aggiunto il seguente: «1 bis. Nel caso di serbatoi interrati, quando il deposito è collocato in aree private aperte al pubblico, sistemi alternativi alla recinzione sono consentiti, purché assicurino equivalente protezione degli elementi pericolosi del deposito. La protezione è ritenuta equivalente se costituita da una struttura che abbia i seguenti requisiti:

sia non combustibile

racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi del deposito

sia ventilata e chiudibile con lucchetto.»

3.8 Al paragrafo 9 «Recinzione» dopo il punto 4 è aggiunto il seguente «4 bis. Il serbatoio ricoperto può essere protetto, in alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura in calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m dalle pareti del serbatoio.».

3.9 Al paragrafo 10 «Altre misure di sicurezza», nel punto 2:

sono soppresse le parole «fatto salvo il caso in cui le modalità di interro del serbatoio prevedano un'ideale protezione in tal senso» e al termine del periodo aggiungere il segno di interpunzione;

è inserito, alla fine del periodo, il seguente: «Tale distanza può essere ridotta fino ad 1 m a condizione che sia interposta una protezione in grado di resistere all'azione di penetrazione degli apparati radicali. Ai sensi dell'art. 892 del codice civile, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili. Sono reputati non di alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.»

3.10 Al punto 4 è soppresso il seguente periodo: «La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1996).»

3.11 Dopo il punto 5 è aggiunto, in fine, il seguente: «5 bis. La segnaletica di cui al punto 5 deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e deve essere applicata come segue:

sulla recinzione del deposito, oppure

sul lato visibile o sui lati visibili dei serbatoi, oppure

su supporto autonomo.

La segnaletica di cui sopra può essere applicata in forma rigida, autoadesiva o verniciata.»

4 Modifiche del Titolo V «Mezzi ed impianti di estinzione incendi»

Al Titolo V è apportata la seguente modifica:

4.1 Al paragrafo 15 «Estintori» il punto 1 è sostituito dal seguente: «In prossimità del serbatoio, anche all'esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m³ e fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m³ devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 m³ deve essere tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C.».

14A01961

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 dicembre 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art.14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 2925).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;



Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 130/Ric. del 2 aprile 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 393/Ric. del 10 luglio 2012, con il quale è stato approvato il secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1154 del 29 novembre 2013;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2010 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 16 ottobre e del 20 novembre 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010 e 332/Ric. del 10 giugno 2011 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.164.497,84 di cui € 5.164,57 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.159.333,27 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 391



ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE/CUP	AGEV.	Cod.Fisc / P. IVA	Contributo	Credito
AREA OP.	DM			N°	COMUNE PROVINCIA	Spesa	d'imposta
PMI	21/12/2010	10:00:00.041	AGORA SAS DI SANTORO M. & C. - B28F12000410001	Contratto	12936730154		206.000,00
Depressa	17	61784		1	UDINE UD		
PMI	21/12/2010	10:00:00.119	GRAF S.P.A. B48F12000470001	Contratto	02224770368		47.460,00
Depressa	57	61830		1	NONANTOLA MO		
PMI	21/12/2010	10:00:00.151	PINO REAL ESTATE S.R.L. B48F12000480001	Contratto	02267260608		77.200,00
Depressa	66	61951		1	FROSINONE FR		
PMI	21/12/2010	10:00:00.166	GRAF S.P.A. B48F12000490001	Contratto	02224770368		47.940,00
Depressa	71	61831		1	NONANTOLA MO		
PMI	21/12/2010	10:00:00.166	CUPERSAFETY S.A.S. DI MONTANARO GIUSEPPE E C. B48F12000450001	Contratto	06597070728		110.000,00
Depressa	75	61915		1	CONVERSANO BA		
PMI	21/12/2010	10:00:00.400	BM SERVICE S.R.L. B38F12000630001	Contratto	02177290802		137.025,00
Depressa	112	62202		1	REGGIO DI CALABRIA RC		
PMI	21/12/2010	10:00:00.478	PICCHIO S.P.A. B18F12000310001	Contratto	00737770677		206.250,00
Depressa	122	61592		1	ANCARANO TE		
PMI	21/12/2010	10:00:00.541	TRACS S.R.L. B78F12000540001	Assunzione	04084531211	5.164,57	20.658,27
Depressa	127	62032		1	NOLA NA		
PMI	21/12/2010	10:00:01.211	A.T.R. ITALIA S.R.L. B28F12000420001	Contratto	02754600274		127.500,00
Depressa	182	61600		1	PIANIGA VE		
PMI	21/12/2010	10:00:03.099	WELDING WIRE MACHINERIES S.R.L. - B18F12000320001	Contratto	03275780280		179.300,00
Depressa	222	61685		1	CONSELVE PD		
<i>Totali (€)</i>						5.164,57	1.159.333,27

14A01959

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2014.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";



Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio del 25 giugno 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011, tra le quali la sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7;

Considerato che le imprese titolari della autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 29 dicembre 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di qui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni:

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: BORRELLO



Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7** ri-registrati provvisoriamente al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	sostanze attive componenti
1.	009937	ULTRA CITRUS	12/02/1999	CBC (EUROPE) S.r.l.	PARAFFIN OIL/(CAS 64742-46-7)
2.	008882	ULTRA FINE OIL	10/06/1996	CBC (EUROPE) S.r.l.	PARAFFIN OIL/(CAS 64742-46-7)
3.	008534	CITROLE	30/07/1994	TOTAL FLUIDES S.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 64742-46-7)
4.	008726	OVISPRAY	27/02/1995	TOTAL FLUIDES S.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 64742-46-7)
5.	009867	4 STAGIONI	22/12/1998	TOTAL FLUIDES S.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 64742-46-7)
6.	012668/ PPO	COMPLY	18/05/2005	TOTAL FLUIDES S.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 64742-46-7)

14A01984

DECRETO 10 febbraio 2014.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 72623-86-0) revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 29 dicembre 2009, di recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,

all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;



Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva oli di paraffina (CAS 72623-86-0) riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali è compresa la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 72623-86-0), componenti i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 dicembre 2009 che ha stabilito la presentazione entro il 30 giugno 2012 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 72623-86-0) o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;

Visto altresì l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 dicembre 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 72623-86-0) non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° luglio 2012;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 72623-86-0), revocati ai sensi del art. 3 comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto 29 dicembre 2009 fissa al 30 giugno 2013 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 72623-86-0) la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° luglio 2012, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 29 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **oli di paraffina (CAS 72623-86-0)**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero della Salute 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	013502	MEROIL	22/01/2007	AGRIPHAR S.A.
2.	004901	OLIO BIANCO LBI	08/09/1982	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.



DECRETO 25 febbraio 2014.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromoxynil revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 545/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva bromoxynil riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva in questione che ora figura nell'allegato al Reg. (UE) 540/2011;

Visto l'obbligo stabilito dal suddetto decreto ministeriale del 18 giugno 2004, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva bromoxynil o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95, di presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ora prescritti dal regolamento (UE) n. 545/2011;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato alla presentazione del fascicolo richiesto, entro il termine prescritto;

Decreta:

È pubblicato l'elenco delle autorizzazioni all'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromoxynil, riportato in allegato al presente decreto, automaticamente revocate per mancata presentazione del fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ora prescritti dal regolamento (UE) n. 545/2011.

Non è previsto alcun periodo di smaltimento scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle Imprese interessate.

Roma, 25 febbraio 2014

Il direttore generale: BORRELLO



Elenco di prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva bromoxynil

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
1.	7696	BROMINAL MAIS	02/02/1989	Bayer Cropscience s.r.l.	Bromoxynil octanoate
2.	7393	BUCTRIL M	02/02/1988	Bayer Cropscience s.r.l.	Bromoxynil octanoate MCPA

14A01985

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2013.

Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2006, relativo al recepimento della direttiva 2004/103/CE della Commissione, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2011, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*;

Vista la decisione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;

Ritenuto di dover adeguare le norme nazionali di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2011 per il controllo e l'eradicazione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a quanto disposto dalla decisione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012;

Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 18 settembre 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 novembre 2013.

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, di seguito denominato PSA, agente della batteriosi dell'actinidia.

Art. 2.

Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni:

a) «vegetali specificati»: il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di *Actinidia Lindl*;

b) «area indenne»: territorio dove non è presente PSA o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente, in conformità allo Standard ISPM n. 4 della FAO;

c) «luogo di produzione indenne»: luogo di produzione in cui il PSA non è presente come dimostrato da evidenze scientifiche ed in cui, ove appropriato, tale condizione è mantenuta ufficialmente per un periodo definito, in conformità allo Standard ISPM n. 10 della FAO;



d) «sito di produzione indenne»: una porzione di un luogo di produzione in cui il PSA non è presente come dimostrato da evidenze scientifiche ed in cui, ove appropriato, tale condizione è mantenuta ufficialmente per un periodo definito e che può essere gestito come un'unità separata autonoma, in conformità allo Standard ISPM n. 10 della FAO;

e) «area contaminata»: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza di PSA in una o più piante;

f) «area di contenimento»: il territorio dove la presenza del PSA è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo;

g) «area di sicurezza»: area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o all'area di contenimento;

h) «area delimitata»: la zona comprendente l'area contaminata e la relativa area di sicurezza o l'area di contenimento e la relativa area di sicurezza;

i) «appezzamento»: un'area di terreno ben delimitata nella quale è coltivata un'unica specie;

j) «lotto»: una certa quantità di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

Art. 3.

Importazione di vegetali specificati

1. I vegetali specificati originari di paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione, precisate all'allegato I.

2. Chiunque introduce nel territorio della Repubblica italiana i vegetali specificati deve essere iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatto salvo per coloro che introducono i vegetali specificati ai sensi del Titolo X del citato decreto.

Art. 4.

Spostamenti dei vegetali specificati all'interno dell'Unione

I vegetali specificati possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche, precisate all'allegato II.

Art. 5.

Indagini e notifiche relative a PSA

1. I Servizi fitosanitari regionali, direttamente o tramite tecnici operanti sotto il loro controllo, effettuano indagini ufficiali annuali volte ad accertare la presenza di PSA nei territori di competenza sui vegetali specificati e su altri vegetali di *Actinidia Lindl.*

2. Le indagini consistono in ispezioni visive e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche, con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, agli impianti di produzione di polline, al materiale vegetale coltivato a scopo sperimentale ed ai frutteti.

3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza di PSA in una parte del proprio territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata.

4. I Servizi fitosanitari regionali notificano i risultati delle indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è fatto obbligo a chiunque è a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio della comparsa effettiva o sospetta di PSA in un'area, un luogo di produzione o un sito di produzione ritenuti indenni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6.

Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito delle indagini di cui all'art. 5 e delle informazioni a disposizione, istituiscono nei territori di competenza, le aree indenni, le aree contaminate, le aree di contenimento e le relative aree di sicurezza.

2. Le aree delimitate sono revocate nel caso in cui per un periodo di almeno due anni consecutivi si accerti l'assenza di PSA.


3. Quando viene confermata la presenza di PSA in una pianta o in un appezzamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio istituisce l'area delimitata e adotta le misure ufficiali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

Misure nelle aree contaminate

1. Nelle aree contaminate i Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini sistematiche e prescrivono adeguati trattamenti per impedire la diffusione della malattia.

2. Nel caso di presenza di cancri nella pianta, il Servizio fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento oppure la capitozzatura o l'asportazione delle parti colpite, con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, in funzione del rischio fitosanitario. Il Servizio fitosanitario regionale, al fine della prevenzione fitosanitaria, può prescrivere le suddette misure anche in assenza di cancri sulle piante. Il materiale risultante dall'estirpazione o dagli interventi cesori deve essere distrutto mediante bruciatura o interrimento profondo in loco, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario.



Art. 8.

Misure nelle aree di sicurezza

1. Nelle aree di sicurezza i Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini intensive durante la stagione vegetativa nella quale è avvenuto l'accertamento della malattia.

2. Se la presenza di PSA è confermata all'interno di un'area di sicurezza, le relative delimitazioni devono essere modificate.

Art. 9.

Misure nelle aree di contenimento

1. Nelle aree di contenimento il Servizio fitosanitario regionale attua uno specifico piano di azione, in conformità allo standard tecnico emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. Nelle aree di contenimento è assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende agricole presenti, per l'adozione delle strategie volontarie di controllo previste dal piano di azione.

Art. 10.

Misure relative ai materiali di moltiplicazione

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora in un campo di piante madri venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio Fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione e la distruzione dei vegetali specificati infetti e la messa in quarantena di quelli presenti nell'intero campo sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonché adeguati interventi da effettuare sui vegetali specificati e nell'ambiente di coltivazione.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora nei vivai venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante dell'intero lotto risultato infetto e la messa in quarantena dei lotti presenti nel luogo di produzione sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonché adeguati interventi da effettuare sui vegetali specificati e nell'ambiente di coltivazione.

3. Al termine del periodo di quarantena previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Servizio Fitosanitario regionale verifica a campione, anche con appropriate analisi batteriologiche, lo stato fitosanitario e l'assenza di PSA nei vegetali specificati al fine di rilasciare l'autorizzazione alla commercializzazione e movimentazione a qualsiasi titolo.

4. La commercializzazione dei vegetali specificati presenti in un vivaio già autorizzato che venga a trovarsi in un'area di sicurezza è consentita, previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale, solo nel periodo di riposo vegetativo della stagione vegetativa successiva all'ultimo accertamento della malattia.

Art. 11.

Divieti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è vietato trasportare al di fuori delle aree delimitate vegetali di Actinidia Lidl., incluso il legname ed altri residui colturali, ad esclusione dei frutti. Tale disposizione non si applica per il trasporto verso impianti autorizzati per la distruzione tramite trattamento termico, che deve avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, con l'utilizzo di teloni a copertura del carico per evitare la disseminazione del patogeno.

2. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare spostamenti di tali materiali ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

3. È vietata l'autoproduzione dei materiali di moltiplicazione di Actinidia Lindl. con materiale non conforme a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 12.

Sanzioni

Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 13.

Abrogazioni

È abrogato il decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae".

Art. 14.

Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 441



ALLEGATO I

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'INTRODUZIONE NELLA REPUBBLICA ITALIANA
DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Sezione I

Certificato fitosanitario

1) I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii*), primo comma, della direttiva 2000/29/CE (nel seguito «il certificato»), che alla voce «Dichiarazione supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti 2 e 3.

2) Il certificato deve riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne da PSA;

b) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un'area indenne da PSA definita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali (nel seguito «NPPO» — National Plant Protection Organisation) del paese di origine in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (nel seguito «ISPM» — International Standard for Phytosanitary Measures) n. 4 della FAO;

c) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenni da PSA definiti dall'NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo nocivo PSA. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e sono risultati esenti da PSA.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti;

d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da PSA, definito dall'NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di 4500 m. Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta questa zona due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione. L'organismo nocivo PSA non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove.

3) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettere *c*) o *d*), il certificato deve inoltre riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera *a*) o *b*) o *c*);

b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti da PSA;

c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza del PSA nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 %.

4) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettera *b*), il nome dell'area indenne da PSA deve essere indicato alla voce «Luogo di origine» del certificato.

Sezione II

Ispezione

I vegetali specificati introdotti nella Repubblica italiana accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione I sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per rilevare l'eventuale presenza di PSA, presso il punto di entrata o il luogo di destinazione stabilito a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art. 42, comma 1-ter.

Se i vegetali specificati sono introdotti nella Repubblica italiana attraverso un altro Stato membro o regione italiana diversi da quelli di destinazione, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o del punto di entrata regionale informa l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o della regione di destinazione.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER GLI SPOSTAMENTI NELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

1) I vegetali specificati originari dell'Unione possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, Titolo V, e se rispettano le prescrizioni di cui al punto 2.

2) I vegetali specificati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro notoriamente indenne da PSA;

b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta riconosciuta per quanto riguarda PSA in conformità all'art. 2, paragrafo 1, lettera *h*), della direttiva 2000/29/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, Titolo VI;

c) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un'area indenne da PSA definita dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine in conformità all'ISPM n. 4 della FAO;

d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenne da PSA definiti dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine in conformità alla ISPM n. 10 della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che escluda efficacemente l'organismo nocivo PSA, che abbia almeno le seguenti caratteristiche:

i. essere realizzata a tetto e pareti isolanti e provvista di vestibolo con pareti isolanti e con doppia porta;


ii. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno.

In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima della movimentazione e sono risultati esenti da PSA.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima della movimentazione e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti;

e) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da PSA, definito dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine in conformità all'ISPM n. 10 della FAO.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di 500 m di seguito denominata "zona circostante". Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta la zona circostante due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento. L'organismo nocivo PSA non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove.



La zona circostante è circondata da un'ulteriore zona di avente un raggio di 4 km, nella quale, in seguito a ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuate due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui il PSA è stato riscontrato nei vegetali specificati. Tali misure hanno comportato la distruzione immediata dei vegetali specificati infetti e di tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m.

3) Se le prescrizioni di cui al punto 2, lettera *d*) o lettera *e*), sono rispettate, i vegetali specificati devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera *a*) o *b*) o *c*) o *d*);

b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti da PSA;

c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza del PSA nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 %.

4) I vegetali specificati introdotti nella Repubblica italiana conformemente all'allegato I che provengono da paesi terzi possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1.

14A02191

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 gennaio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Centro lattiero caseario della Sibaritide», in Cassano Jonio, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1981, con il quale la società cooperativa «Centro Lattiero Caseario della Sibaritide», con sede in Cassano Jonico (CS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Aldo Aloe, il dott. Nicola Mazzotta e il prof. Aldo Gualtieri ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota pervenuta in data 18 agosto 2006 con la quale è stato comunicato il decesso del prof. Aldo Gualtieri;

Vista la nota pervenuta in data 30 ottobre 2006 con la quale il dott. Nicola Mazzotta ha comunicato il decesso dell'avv. Aldo Aloe;

Vista la nota pervenuta in data 13 luglio 2012, mediante la quale l'avv. Raffaella Mazzotta ha comunicato il decesso del dott. Nicola Mazzotta;

Vista la proposta del 2 gennaio 2014 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione dei commissari liquidatori;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Raffaella Mazzotta, nata a Cosenza il 31 luglio 1964, ivi domiciliata in via Medaglie D'Oro n. 106, in sostituzione del prof. Aldo Gualtieri, dell'avv. Aldo Aloe e del dott. Nicola Mazzotta, deceduti.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2014

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

14A01947

DECRETO 20 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stella d'Oro Società cooperativa in liquidazione», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 5 novembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 4 marzo 2013 con la proposta di sostituzione dei liquidatori della società cooperativa «Stella D'Oro Società Cooperativa in Liquidazione»;



Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stella D'Oro Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Corigliano Calabro (CS) (codice fiscale 02371530789), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (CS) il 16 novembre 1956 domiciliato in Amantea (CS), Via Margherita n. 157.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*d'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Speranza Società cooperativa», in Mangone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 8 luglio 2010, e del successivo mancato accertamento ispettivo, concluso in data 4 novembre 2010 con la proposta di gestione commissariale della società cooperativa «Speranza Società Cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Speranza Società Cooperativa», con sede in Mangone (CS) (codice fiscale 02861230783), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emanuele Militerno, nato a Cosenza il 19 aprile 1976, ivi domiciliato in via Popilia n. 67.



Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*d'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

14A01963

DECRETO 5 febbraio 2014.

Annullamento del decreto 12 settembre 2012, relativo allo scioglimento della «Cooperativa sociale Opera Viva - Società cooperativa», in Piano di Sorrento e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visto il decreto direttoriale 12 settembre 2012 n. 194/SAA/2012 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Sociale Opera Viva - Società cooperativa» con sede in Piano di Sorrento (NA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Rag. Giuseppe Vittoria ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il suindicato decreto di scioglimento del 12 settembre 2012 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2012;

Visto il verbale di assemblea del 18 giugno 2012, depositato presso il Registro Imprese di Napoli in data 16 luglio 2012, con cui la succitata cooperativa ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2484 c.c. con nomina del liquidatore nella persona del Sig. Celentano Michele;

Considerato che il succitato verbale di assemblea del 18 giugno 2012 risulta essere stato depositato presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 16 luglio 2012, quindi precedentemente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto D.D. del 12 settembre 2012 di scioglimento per atto d'Autorità.

Decreta:

Art. 1.

Il D.D. del 12 settembre 2012 n. 194/SAA/2012 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Sociale Opera Viva - Società cooperativa» con sede in Piano di Sorrento (NA) codice fiscale n. 07815260638 è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* con nomina del commissario liquidatore, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01948

DECRETO 5 marzo 2014.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni dell'obiettivo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), ad eccezione delle domande relative a unità produttive localizzate nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN).

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni dell'obiettivo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una dotazione finanziaria pari a euro 150.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione;



Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 dicembre 2013, n. 288, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 29 luglio 2013;

Visti, in particolare, i commi 7 e 8 dell'art. 1 del decreto direttoriale 20 novembre 2013, che prevedono, rispettivamente, che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e che le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2014, n. 23, recante modifiche all'art. 8 del predetto decreto ministeriale 29 luglio 2013;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto 4 dicembre 2013 dianzi indicato, che prevede che, qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento delle risorse stesse, e che la graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui all'art. 8, comma 8, lettera a), del decreto ministeriale 29 luglio 2013 e che, infine, in caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 7 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2014, n. 44, che ha integrato le procedure previste dal più volte citato decreto direttoriale 20 novembre 2013, in relazione alle domande di agevolazione inerenti alla realizzazione di programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei "Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)" ricadenti nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza", ai fini dell'accesso a risorse aggiuntive pari a euro 90.000.000,00, nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività" FESR 2007-2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013 sono incrementate di ulteriori euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione di cui alle delibere CIPE n. 96 del 3 agosto 2012 e n. 113 del 26 ottobre 2012;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, già Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, 26 febbraio 2014, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con cui il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 è stato posticipato alle ore 10.00 del 4 marzo 2014;

Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alle domande presentate alle ore 24.00 del 4 marzo 2014, primo giorno di apertura dello sportello, ammonta a oltre 480.000.000,00 milioni di euro e supera pertanto la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento;

Considerato che la procedura di accesso alle agevolazioni per i programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei SIN, a valere sulla riserva di euro 90.000.000,00 sopra richiamata, non è ancora conclusa, stanti le disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 7 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal 5 marzo 2014, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni dell'obiettivo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), ad eccezione delle domande di agevolazione inerenti alla realizzazione di programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei "Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)".

2. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, è definita la graduatoria di merito per l'ammissione all'istruttoria prevista dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013 menzionato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2014

Il direttore generale: SAPPINO

14A01981



DECRETO 6 marzo 2014.

Decadenza dai benefici per un gruppo di imprese agevolate allo strumento Misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Innovazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicitativa delle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992, settore industria;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicitativa delle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione, tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo Complemento di programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza il 10 luglio 2001, e, in particolare, la Misura 2.1.a - Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Innovazione;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive 28 novembre 2001, n. 1167509, con la quale sono state fissate le modalità applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo al punto 1.2 che il sistema agevolativo sia applicato attraverso bandi per la concessione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, delle agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto richiesta nei termini stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo e il conseguente programma di industrializzazione dei risultati, oltre ad eventuali attività di formazione e alla "prenotazione" delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI;

Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo Complemento di programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza il 26 febbraio 2004, per la parte relativa alle modalità operative della Misura 2.1.a, denominata PIA Innovazione, secondo bando;

Vista la circolare del Ministero della attività produttive 28 aprile 2004, n. 946130, con la quale sono state fissate le modalità applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo al punto 1.2 che il sistema agevolativo sia applicato attraverso bandi per la concessione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, delle agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto richiesta nei termini stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo e il conseguente programma di industrializzazione dei risultati, oltre ad eventuali attività di formazione e alla "prenotazione" delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI;

Visto l'art. 8-bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avan-



zata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma legge 488/92, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che il predetto art. 29 comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è esteso anche allo strumento Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Innovazione;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite dei relativi soggetti gestori, erogazioni a titolo di stato di avanzamento né per la parte di ricerca e sviluppo né per la parte di industrializzazione;

Considerato che sussistono, pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere c) ed l) delle predette Circolari esplicative del Ministero dello sviluppo economico, n. 1167509 del 28 novembre 2001 e n. 946130 del 28 aprile 2004, le condizioni per procedere alla revoca totale delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Preso visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale delle imprese originarie beneficiarie;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, in corso di perfezionamento, con il quale il dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni di cui alla Misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Innovazione concesse in via provvisoria, ai sensi del punto 7.1 delle Circolari esplica-

tive del Ministero dello sviluppo economico, n. 1167509 del 28 novembre 2001 e n. 946130 del 28 aprile 2004, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Somme in economia

Gli importi in esito al presente provvedimento, pari ad € 29.159.929,30 di finanziamento agevolato concesso a valere sulla legge 46/82, vengono disimpegnati e ritornano nella disponibilità della contabilità fuori bilancio n. 1201 (per € 15.427.189,30) e della contabilità n. 3103 (per € 13.732.740,00).

Gli importi in esito al presente provvedimento, pari ad € 12.307.872,00 di contributo alla spesa concesso a valere sulla legge 46/82, vengono disimpegnati e ritornano nella disponibilità della contabilità fuori bilancio n. 1201.

Gli importi in esito al presente provvedimento, pari ad € 35.762.667,00 relativamente alle agevolazioni concesse a valere sulla legge 488/92, vengono disimpegnati e ritornano nella disponibilità della contabilità speciale n. 1726 "Intervento Aree Depresse".

Gli importi in esito al presente provvedimento, pari ad € 356.600,00 relativamente alle agevolazioni concesse a valere sul programma di formazione della legge 488/92, vengono disimpegnati e ritornano nella disponibilità della contabilità speciale n. 1726 "Intervento Aree Depresse".

Art. 3.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 6 marzo 2014

Il direttore generale: SAPPINO



ALLEGATO

Numero di progetto	Denominazione sociale	Codice fiscale	Completamento PON RC 2007-2013	Finanziamento agevolato L. 46/82	Contributo alla spesa L. 46/82	Contributo in conto impianti L. 488/92	Contributo in conto esercizio L. 488/92
A02/ 0790 /P 67178 - 12	TRANSINTERIORS SRL	01772660591		3.695.514,00	2.463.676,00	6.507.570,00	0,00
A15/ 0572 /P 89730 - 12	MALLET RICERCA E PRODUZIONE DIAGNOSTICI SRL	01945740791	X	246.336,00	159.645,00	1.855.862,00	0,00
A15/ 0612 /P 92511 - 12	SYNTEX SPA IN LIQUIDAZIONE	03840340826	X	756.000,00	504.000,00	587.042,00	75.600,00
A15/ 0659 /P 92524 - 12	EX-RES SRL IN LIQUIDAZIONE	02446200921		649.752,00	345.842,00	802.182,00	45.000,00
A15/ 1683 /P 41329 - 13	TERMINTER SRL	01145290837	X	501.600,00	301.221,00	349.260,00	0,00
A16/ 0620 /P 78756 - 12	TEMPIS SRL IN LIQUIDAZIONE (già IPM-Net S.pa)	08384330158		576.900,00	213.279,00	427.620,00	56.000,00
A16/ 1089 /P 49304 - 13	ALIMEC SPA	01693200642	X	1.531.416,00	771.560,00	451.860,00	0,00
A16/ 1114 /P 49319 - 13	I.SA.MA. SRL	03222360657	X	979.896,00	650.063,00	807.180,00	0,00
A16/ 1115 /P 49318 - 13	TECNOSUOLE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	03619430758	X	1.680.324,00	1.116.909,00	316.900,00	0,00
A16/ 1135 /P 49346 - 13	BETA CAVI SRL	00321770653	X	1.020.240,00	607.397,00	294.540,00	0,00
A16/ 1139 /P 49325 - 13	KEIPER ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE	13225920159	X	710.586,00	343.439,00	215.180,00	0,00
A16/ 1142 /P 49327 - 13	ERIPRESS SRL	02830710659	X	1.036.554,00	437.432,00	227.780,00	0,00
A16/ 1146 /P 49328 - 13	ALA FANTINI SRL	01735350710		681.360,00	342.310,00	237.040,00	0,00
A16/ 1172 /P 49307 - 13	DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE SPA	00182760652	X	1.013.100,00	675.400,00	374.360,00	0,00
A16/ 1470 /P 49373 - 13	MACPLAST SPA	01093010187	X	1.102.500,00	575.913,00	255.580,00	0,00
A16/ 1515 /P 49378 - 13	NEW PORT SPA	00543060826	X	360.000,00	240.000,00	91.880,00	0,00
A19/ 1652 /P 49208 - 13	INDUSTRIAL TESTING SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE	02500140989		1.987.000,00	245.400,00	4.956.420,00	0,00
A20/ 1502 /P 29929 - 13	NUTRISOL SUD SRL	02649380785	X	557.280,00	68.800,00	4.424.280,00	0,00
A20/ 1535 /P 44175 - 13	GIELLE PLAST SRL	03480410657	X	367.416,00	244.944,00	2.109.200,00	45.000,00
A20/ 1584 /P 44184 - 13	R&DITT SRL	04132770654		1.568.751,30	193.673,00	1.301.200,00	0,00
A21/ 0587 /P 70624 - 12	B.B. ENTERPRISE SRL	06610621002	X	761.772,00	470.500,00	188.444,00	45.000,00
B01/ 94 /P 28244 - 13	ASA MEDITERRANEA SPA IN LIQUIDAZIONE	04154730727	X	1.107.720,00	407.331,00	1.009.947,00	0,00
B01/ 517 /P 43469 - 13	TECNOLOGIC GRANIT SRL	02103040909		340.008,00	197.298,00	1.603.400,00	90.000,00
C01/ 489 /P 45776 - 13	LOUIS SRL	01590140859		1.464.480,00	180.800,00	1.749.660,00	0,00
C01/ 493 /P 45780 - 13	LUCI SRL	03937940652		654.885,00	80.850,00	1.448.880,00	0,00
C01/ 573 /P 46515 - 13	T.E.C. TERMOENERGIA CALABRIA SPA	01094270111		743.580,00	91.800,00	644.360,00	0,00
C01/ 599 /P 46540 - 13	TOP CONSULTING SRL	03338220753		121.500,00	15.000,00	89.980,00	0,00
C01/ 668 /P 46745 - 13	AVELDA SRL IN LIQUIDAZIONE	06391820633		2.943.459,00	363.390,00	2.435.060,00	0,00

14A01982



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, con la presente si rende noto che la sotto elencata impresa ha presentato alla scrivente Camera di commercio denuncia di smarrimento - prot. 0000793 del 24 febbraio 2014 - di cinque punzoni come da tavola di seguito rappresentata:

Marchio	Denominazione impresa	Sede legale	Smarriti
028 FM	Bros Manifatture S.r.l.	Montegiorgio (FM) via G. Rossa n. 1	05

14A01989

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, non ha rinnovato la relativa concessione nell'anno 2013, per cui ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del Segretario Generale n. 018 del 17 gennaio 2014.

I punzoni in dotazione della predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di Commercio di Oristano, verranno deformati.

Marchio	Denominazione Impresa	Indirizzo
023 OR	L'ORAFO DI CAPPELLO JOSEPH MARIO	Via Ricovero n. 7 - Oristano

14A01946

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni sui libretti di Risparmio Postale

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto che a partire dal 1° aprile 2014, i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti come segue:

Tasso di interesse nominale annuo lordo praticato sui libretti nominativi speciali intestati a minori d'età pari a 2,50%;

Tasso di interesse nominale annuo lordo praticato sui libretti nominativi ordinari pari a 0,35%;

Tasso Base nominale annuo lordo e Tasso Sopra Soglia nominale annuo lordo praticato sui libretti nominativi ordinari Smart pari a 0,35%;

Tasso Premiale nominale annuo lordo dalla data di adesione fino al 31 dicembre 2014, praticato sui libretti nominativi ordinari Smart per le adesioni a decorrere dal 1° aprile 2014, pari a 1,75%.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. comunica ai titolari di libretti di risparmio postale che alle condizioni generali di contratto del Libretto Smart, dei Libretti di Risparmio Postale e dei Libretti di Risparmio Postale dedicati ai minori d'età, sono apportate le seguenti modifiche: il libretto si estingue nel caso in cui, a seguito dell'applicazione degli oneri fiscali previsti dalla legge, il libretto non presenti un saldo sufficiente all'addebito dell'intero importo dovuto. Nel caso in cui a seguito dell'applicazione degli oneri fiscali previsti dalla legge, il libretto non presenti un saldo sufficiente all'addebito dell'intero importo dovuto, estinto il libretto incapiente, si applica ad ogni effetto di legge la compensazione del credito a valere su altri libretti recanti la medesima intestazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto relativo al/i libretto/i di cui è titolare senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emitente, sul Collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

14A02225

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Kafae Doi Chaang»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 49 del 21 febbraio 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Thailandia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti dell'Allegato I del Trattato (spezie, ecc.)» - «KAFAE DOI CHAANG».



Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A01964

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo Tecnocontrolli Srl, in Bologna.

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottoindicato organismo: Tecnocontrolli S.r.l. via dei Caligari 7 - Bologna.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 19 febbraio 2014.

14A01986

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo SI.VE. srl, in Perano.

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: SI.VE. srl via San Tommaso 189 - Perano (Chieti) è abilitato, a decorrere dal 19 febbraio 2014 alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con d.d. 3 luglio 2013.

14A01987

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo OCE Organismo Certificazione Europea srl, in Palestrina.

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: OCE Organismo Certificazione Europea srl via Pietro Nenni - Palestrina (Roma) è abilitato, a decorrere dal 19 febbraio 2014 alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con d.d. 8 maggio 2013.

14A01988

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ
E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Approvazione della graduatoria generale dei progetti ricevibili presentati nell'ambito dell'avviso pubblico «Giovani per il sociale».

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale <http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it> è stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento n. 6 del 5 marzo 2014, con i relativi allegati, recante l'approvazione della graduatoria generale dei progetti ritenuti ricevibili presentati nell'ambito dell'«Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale» - «Giovani per il Sociale».

14A02143

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, denominato «Tutela paesaggistica delle colline di Monteveglio».

La Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta regionale del 17 febbraio 2014, n. 200 ha approvato la Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, s.m.i. recante «Tutela paesaggistica delle colline di Monteveglio (Bologna), ai sensi dell'art. 140, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, s.m.i., e degli articoli 40-duodecies e 40-terdecies della L. R. 24 marzo 2000, n. 20, s.m.i.».

L'atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1/int-pae> e pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico del 12 marzo 2014.

14A01977




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 3 1 5 *

€ 1,00

